



120

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS. del
Corpo di Polizia Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
e p.c.

Ufficio I – Segreteria Generale

Oggetto: Bozza di nuovo PCD sulla mobilità interna del personale del Corpo di polizia Penitenziaria.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza per comunicare che il prosieguo del confronto sulla materia in oggetto è fissato per il giorno **2 marzo 2021**.

Questa Direzione ha elaborato la bozza di nuovo PCD che si trasmette in allegato, in cui sono state evidenziate in grassetto le parti modificate, anche secondo le indicazioni fornite da codeste organizzazioni sindacali.

Le SS.LL. sono pertanto convocate per tale data **in videoconferenza** con i seguenti orari e modalità:

- I rappresentanti dell'O.S. FSA CNPP ore 10.00;
- I rappresentanti delle restanti OO.SS. del Corpo di P.P. ore 10.30.

Al fine di ricevere l'invito alla conferenza, codeste sigle sono pregate di comunicare l'indirizzo e-mail utilizzato per l'accesso alla piattaforma Teams all'indirizzo **francesco.fazio01@giustizia.it** con congruo anticipo.

Si invita a voler fornire un recapito telefonico dei partecipanti a distanza, da utilizzare eventualmente in caso di problemi di collegamento.

L'Ufficio I – Segreteria Generale che legge per conoscenza avrà cura, cortesemente, di garantire la disponibilità della Sala Riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Massimo Parisi



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** l'art. 38, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";
- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, recante "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
- VISTO** il d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003";
- VISTO** l'Accordo quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria stipulato il 24 marzo 2004;
- VISTO** il d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170, recante "Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)";
- VISTO** il d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO** il comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86;
- VISTO** il DM 9 ottobre 2009 con il quale sono stati stabiliti i requisiti e le modalità di accesso per il personale di Polizia Penitenziaria al corso di specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni;
- RITENUTA** la necessità di rivedere le disposizioni dell'accordo sulla mobilità interna del personale di Polizia Penitenziaria in modo da adeguarle alle esigenze emerse in sede di applicazione;



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

CONVENUTI i nuovi criteri di valutazione per la mobilità a domanda nella prevista sede di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria.

DECRETA

Titolo I (Disposizioni Generali)

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento di trasferimento a domanda degli appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.

Articolo 2 (Pubblicazione dei posti)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione comunica **tutte le sedi di servizio disponibili negli istituti penitenziari per adulti** oggetto di possibile richiesta di trasferimento per il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo mediante pubblicazione sul sito istituzionale. La comunicazione contiene il termine e i modi nei quali il personale può presentare la propria domanda.

2. **Le vacanze organiche determinatesi negli istituti penali per i minorenni, in conseguenza della mobilità di cui al comma precedente, sono colmate con interpello straordinario al quale partecipa tutto il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo.** In considerazione della specializzazione nel trattamento dei detenuti minorenni e per le sole vacanze degli Istituti penali per i minorenni, il 50% dei posti è riservato al personale appartenente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In presenza di posti vacanti in numero dispari presso gli Istituti penali per i minorenni sarà data precedenza nella scelta della sede al personale appartenente al contingente del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Il personale è ammesso a presentare domanda di trasferimento per le sedi di gradimento nei modi previsti dal comma 1.

4. L'Amministrazione, quando ritenga di procedere ai trasferimenti, dispone l'assegnazione del personale del Corpo agli Istituti, nel rispetto delle graduatorie che sono state formate, applicando i criteri contenuti nel titolo secondo del presente provvedimento.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

5. L'Amministrazione porta a conoscenza del personale le comunicazioni di cui al comma 1 mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso, altresì, con nota affissa a cura della direzione degli istituti e uffici nelle bacheche destinate.

Articolo 3 (Presentazione della domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro il termine indicato nel bando. La domanda di trasferimento deve essere conforme al modello allegato al bando. Le domande presentate in modalità diversa sono inammissibili.
2. Nella domanda il dipendente indica, in ordine di preferenza, il numero massimo di tre istituti penitenziari per adulti.
3. Nel caso in cui sono presenti più istituti nella stessa città, il dipendente indica con precisione la sede presso la quale intende essere trasferito. L'indicazione generica del solo contesto cittadino rende improcedibile la domanda.
4. Tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non previsti dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che costituiscano comunque titolo per il trasferimento a domanda devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per partecipare all'interpello. Essi sono comprovati dall'interessato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nei modi prestabiliti dall'art. 39 e ss. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Il dipendente presenta le dichiarazioni di cui al comma 4 contestualmente all'istanza e le sottoscrive in presenza dell'addetto alla ricezione. Qualora la produzione non avvenga di persona, la documentazione è depositata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il responsabile del procedimento, identificato ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è competente a ricevere la documentazione che allega all'istanza.
6. I verbali delle competenti commissioni mediche non possono essere sostituiti da altro documento ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Il dipendente deposita la domanda presso la sede di assegnazione. L'ufficio riceve e protocolla immediatamente la domanda. Il dipendente comandato fuori della propria sede di assegnazione può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso la sede in cui presta servizio. L'ufficio che l'ha ricevuta invia, entro 5 giorni, l'originale alla direzione di assegnazione e, per posta elettronica/sistema SIGP, la copia in formato pdf, per il successivo inoltro, a cura di quest'ultima, alla Direzione Generale del personale e delle risorse. Il personale assente dal servizio può inoltrare la domanda tramite PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai fini del comma 9 del presente articolo, farà fede il timbro postale di spedizione.
8. Il termine di presentazione della domanda è perentorio. Le domande depositate oltre i termini indicati nel bando, nonché quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, non sono procedibili.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

9. Il rispetto del termine è provato mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura dell'ufficio che riceve la domanda. A richiesta, l'ufficio appone sulla copia, esibita dal dipendente, timbro, data e numero di protocollo conformi a quelli apposti nella domanda presentata.

10. La sede di assegnazione compila, nell'ordine di presentazione o di ricezione della domanda presentata presso altra sede dai comandati fuori sede, la scheda informatizzata individuale dell'istanza, inserendo i dati di cui al titolo II del presente decreto, così come indicati dal dipendente nella propria domanda.

11. Compilata la scheda informatizzata individuale, l'ufficio provvede a stamparla per l'eventuale correzione, l'accettazione e la firma del dipendente, che conferma con ciò l'esatto inserimento dei dati dichiarati nella propria domanda. Per i comandati fuori sede l'ufficio invia, via e-mail, la scheda in formato pdf alla sede di effettivo servizio che, dopo aver ricevuto la conferma, l'accettazione e la firma del dipendente come indicato nel precedente comma, la trasmette all'ufficio mittente, inviando con mail il pdf e con posta ordinaria l'originale. Nel caso di personale assente dal servizio la scheda informatizzata può essere accettata anche attraverso mezzi telematici. In tal caso le Direzioni degli istituti e servizi redigono succinto verbale di accettazione.

12. L'ufficio trasmette la domanda e la scheda informatizzata individuale, firmata per conferma ed accettazione dall'istante, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza dell'interpello, in formato PDF all'Ufficio II – Corpo di Polizia Penitenziaria della Direzione Generale del personale e delle risorse.

Articolo 4 **(Legittimazione)**

1. Se non diversamente disposto dal bando di concorso che ha determinato l'assunzione nel Corpo, la domanda di trasferimento può essere presentata dal personale di tutti i ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria indicati dall'art. 1, del presente provvedimento.

Articolo 5 **(Formazione della graduatoria)**

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata sulla base dell'inserimento dei dati con procedura informatizzata a seguito della compilazione della domanda all'atto della presentazione, mediante la compilazione della scheda informatica a "compilazione guidata".

2. Il punteggio è attribuito sulla base dei titoli posseduti alla data di scadenza del bando. Per la determinazione del punteggio fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'istante.

3. La graduatoria nazionale provvisoria è formata, a cura dell'Ufficio II della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, **entro il quinto mese successivo alla data di scadenza del bando.**

4. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate. La



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

graduatoria provvisoria è divulgata alle OO.SS. rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria, **che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali.**

5. Avverso il punteggio attribuito o il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza, il dipendente può presentare domanda di revisione, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, entro 20 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale.

6. L'ufficio che riceve l'istanza di revisione, la invia, entro i 5 giorni successivi allo spirare del termine di cui al comma precedente, sempre in via informatica ed in copia (pdf), alla sede di assegnazione allegando i documenti comprovanti i titoli che il dipendente assume non valutati e non riportati nel foglio matricolare. L'ufficio provvede entro i 5 giorni seguenti all'intro con le modalità stabilite dall'art 3, comma 7.

7. All'esame delle richieste di revisione dei punteggi e dei titoli di preferenza attribuiti nella graduatoria di cui al comma 3 provvede una commissione di revisione nominata con decreto del Direttore Generale del personale e delle risorse. La commissione è composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari **o tra i dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria**, e da nove componenti, di cui almeno due scelti tra i dirigenti del Corpo. Tra i componenti è individuato, anche, personale appartenente al contingente della giustizia minorile e di comunità. Con la commissione collaborano un segretario e un segretario supplente. Nel comporre la commissione sono osservate le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione alla commissione del personale che sia rappresentante sindacale o lo sia stato negli ultimi due anni. La commissione delibera con la presenza di almeno tre componenti oltre al presidente.

8. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione, la Direzione Generale del Personale e delle Risorse **emana entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di emissione del bando la graduatoria definitiva.**

9. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito istituzionale, unitamente a quella riportante i punteggi per singole voci. Della pubblicazione sul sito si dà avviso altresì con nota affissa a cura delle direzioni degli istituti, uffici e servizi nelle bacheche destinate.

10. La pubblicazione vale come risposta per il personale che ha fatto richiesta di revisione.

11. La graduatoria definitiva viene trasmessa alle OOSS rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria **che garantiranno il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza delle informazioni e protezione dei dati personali**, e rimane vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al successivo interpello.

Articolo 6
(Revoca della domanda)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

1. Il dipendente presenta le dichiarazioni di revoca, totale o parziale, delle istanze di trasferimento, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito istituzionale nei modi previsti dall'art. 3, comma 9.
2. Nell'imminenza dei piani di mobilità a domanda, ivi compresi i trasferimenti di cui all'art. 2 comma 4, l'Amministrazione concede un termine non superiore a 30 giorni entro cui il dipendente può presentare domanda di revoca della richiesta di trasferimento.
3. Esperita la procedura di cui ai commi precedenti, fatti salvi casi del tutto eccezionali e documentati, non è possibile revocare il provvedimento di trasferimento emesso a domanda dell'interessato.

Titolo II

[Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda]

Articolo 7 (Punteggio)

1. Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza valutabili nel procedimento e i relativi punteggi.
2. A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale.

Articolo 8 (Anzianità)

1. **Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato nel Corpo di polizia penitenziaria sono attribuiti punti 0,20.**
2. L'anzianità di servizio è calcolata dal momento dell'assunzione nel Corpo, compresi i periodi trascorsi nella posizione di agente ausiliario o agente ausiliario trattenuto, sottraendo i periodi che per varia causa determinano interruzioni risultanti dal foglio matricolare.
3. Al personale trasferito d'ufficio per motivi di servizio, in relazione a ciascun anno di effettivo servizio nella sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda, sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3,00. Il punteggio non è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa città.
4. Al personale che ha contratto malattie o menomazioni in occasione di servizio è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 0,50 per ogni causa di servizio riconosciuta, fino ad un massimo di 3,00 punti (6 cause di servizio).
5. Tutti i periodi di servizio prestati nel Corpo di Polizia Penitenziaria o nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia o quale Vigilatrice penitenziaria, anteriormente alla data di riassunzione, reintegrazione o riammissione sono sommati all'anzianità di servizio. Qualora la condizione di riassunto, di reintegrato e di riammesso non risulti evidente dal foglio matricolare, l'interessato deve



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

indicare nella domanda di trasferimento i periodi di servizio eventualmente prestati prima della riassunzione, della reintegrazione o della riammissione.

Articolo 9 (Servizio prestato in sedi disagiate)

1. Al personale che abbia svolto effettivo servizio presso le sedi di seguito indicate sono attribuiti:
 - a) C.C. Tolmezzo, C.C. Aosta, C.C. Sondrio, C.R. San Gimignano punti 0,50 per ogni anno di servizio;
 - b) C.C. Venezia Santa Maria Maggiore, C.R.F. Venezia Giudecca, C.R. Mamone punti 1,00 per ogni anno di servizio;
 - c) C.R. Favignana, C.R. Porto Azzurro punti 2,00 per ogni anno di servizio;
 - d) C.R. Gorgona, sezione distaccata di Livorno, (a condizione che la Direzione attesti che il personale ha prestato servizio in maniera continuativa in tale sede) punti 4,00 per ogni anno di servizio.
2. Per il personale che ha prestato servizio presso il G.O.M. si fa rinvio all'art. 9, commi 4, 5 e 6 del d.m. 30 luglio 2020.
3. Il punteggio di cui al comma 1 è aggiunto al punteggio determinato ai sensi dell'art. 8, del presente decreto. Per l'attribuzione del punteggio, fermo restando l'effettivo servizio del dipendente nella sede disagiata, fanno fede i dati risultanti dal foglio matricolare dell'interessato.
4. Il punteggio di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in occasione di un solo trasferimento a domanda.

Articolo 10 (Effettività del servizio)

1. Per effettività del servizio, ai fini del presente provvedimento, si intende la materiale ed effettiva presenza del dipendente nella sede di servizio di assegnazione. Ad essa equivale il distacco per motivi d'ufficio per chiusura temporanea della propria sede di assegnazione.
2. Possono essere valutati, ai fini della decorrenza dei termini o per il calcolo dei punteggi aggiuntivi relativi alle fattispecie ricorrenti nel presente provvedimento, solo i periodi di servizio materialmente resi nella sede stessa.

Articolo 11 (Condizioni di famiglia)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

1. Per il ricongiungimento al coniuge (**anche in caso di unioni civili**) non divorziato, né giudizialmente o consensualmente separato, nonché al convivente, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 2,00.
2. Per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a quella geograficamente contigua: punti 3,00 per ogni figlio.
3. **Nel caso di genitore celibe/nubile vedovo, separato o divorziato investito in via esclusiva della responsabilità genitoriale**, sono attribuiti per il ricongiungimento ai figli minori, ovvero maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico, residenti nella provincia di trasferimento richiesta o in altra provincia a questa geograficamente contigua, ulteriori punti 3,00 per ogni figlio.
4. I punteggi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili.
5. **Nel caso in cui il dipendente sia affidatario esclusivo o coaffidatario con collocamento del minore presso di sé è riconosciuto un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni figlio.**
6. La posizione di familiare a carico è provata con la produzione dell'ultimo prospetto paga (anche in semplice fotocopia), dal quale risulti la relativa detrazione d'imposta ovvero con dichiarazione sottoscritta sotto la sua responsabilità dallo stesso interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
7. Il legame di stabile convivenza è provato mediante dichiarazione, allegata alla domanda di trasferimento, sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione della normale certificazione.
8. Per la necessità di assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado, che presenti handicap in situazione di gravità ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che impone l'assistenza del familiare, unicamente per la sede più vicina al domicilio del disabile e comunque non oltre i 90 chilometri, sono attribuiti: punti 4,00. In caso di più familiari disabili è attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 2 per ogni familiare disabile.
9. Nei casi e nei limiti di cui al comma 8, quando sussiste un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento sono attribuiti: punti 2,00.
10. Lo stato di handicap è provato da certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, ovvero da certificazione temporanea sostitutiva, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis del d. l. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con l. 27 ottobre 1993, n. 423, rilasciata da un medico, specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui è assistito l'interessato. In tale ultimo caso il punteggio è ottenuto sotto condizione di conferma da parte della competente commissione.

Articolo 12 (Soppressione della sede di servizio)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto i dipendenti che vi erano assegnati sono destinati, d'ufficio, alla sede penitenziaria più vicina nei modi di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86.
2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione **nell'ambito di un altro reparto di istituto penitenziario. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta.**
3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente.

Art. 13 (Disposizioni finali)

1. **Allorquando il piano di mobilità è connesso alle procedure concorsuali per l'assunzione di agenti, l'Amministrazione si riserva la possibilità di assegnare presso gli istituti penitenziari oggetto di possibile richiesta di trasferimento, come previsto dall'art. 2, comma 1, un'aliquota di personale tra i vincitori dei concorsi per agente di Polizia Penitenziaria.**
2. **L'aliquota non sarà mai superiore al 20% dell'incremento organico previsto per singola sede e l'assegnazione avverrà su base volontaria.**

Articolo 14 (Vigenza)

1. Con la pubblicazione del presente provvedimento cessa di avere efficacia il provvedimento 5 novembre 2012 e **tutti i precedenti provvedimenti aventi ad oggetto la mobilità del personale di Polizia Penitenziaria.**